



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

<http://www.cattolica.net>



Servizio Società Partecipate

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

(Art. 20, c. 4, TUSP)

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Atto Sindacale n. 4 del 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti come risultanti dalla relazione in data 31.03.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2019, avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018"*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2020, avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019"*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2021, avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020"*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22/12/2022, avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021"*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28/12/2023, avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022"*;

Le disposizioni dell'articolo 20, comma 4, del TUSP impongono agli Enti che, a seguito della ricognizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno

successivo, una relazione sull'attuazione del medesimo piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La presente relazione, pertanto, dà conto di quanto fatto dall'Ente in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2023" sopra indicato, per ognuna delle società per le quali tali azioni erano state previste nel medesimo documento, escluse quindi quelle per cui era previsto il mantenimento senza interventi.

Si evidenzia che nel provvedimento adottato, erano state previste azioni di razionalizzazione per le seguenti società, partecipate dal Comune di Cattolica:

- 1) Romagna Acque Spa Società delle Fonti ;
- 2) Amir Spa ;
- 3) SIS Spa ;

Il "p.d.r.p. 2023" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

Previa accettazione, entro il termine massimo del 31/03/2024, da parte degli altri soci di RASF, delle "condizioni di convenienza per il territorio riminese" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);
- b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Occorre preliminarmente ricordare che il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" sopra indicato - consistente nella concentrazione, nell'unica "Romagna Acque - Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna (Ravenna Holding s.p.a. e TEAM s.p.a.), Forlì-Cesena (Unica Reti s.p.a.) e Rimini (Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a.) - mira a fornire la migliore e più valida risposta al fabbisogno futuro (per il prossimo ventennio) di risorse per finanziare gli ingenti investimenti idrici previsti nei due territori provinciali di Ravenna e Forlì-Cesena. Il progetto, infatti, dovrebbe consentire di generare, in capo a RASF - attraverso il riconoscimento tariffario di canoni di affitto (dei beni idrici già realizzati in passato dai Comuni e da questi successivamente trasferiti alle rispettive società patrimoniali idriche locali) capaci di remunerare anche gli ammortamenti dei medesimi beni - oltre 10 milioni di euro annui di liquidità, da impiegare per finanziare tali investimenti, al posto del futuro gestore del servizio idrico integrato (come previsto dalla vigenti regole del settore idrico, che porrebbero l'onere del finanziamento degli investimenti in capo al gestore), con conseguente crescita tariffaria prima (nel breve

periodo - il primo ventennio) più elevata e poi (nel lungo periodo, il secondo ventennio) più contenuta rispetto a quella che si verificherebbe se tali investimenti fossero attuati da (e quindi remunerati a favore di) un soggetto privato, lucrativo, quale il gestore.

Tale progetto ha assunto, nel tempo, le seguenti diverse modalità: prima, “fusione per incorporazione” delle 5 società locali in RASF, poi “scissione parziale proporzionale” delle stesse a beneficio di RASF, poi, infine, (questa è anche la versione attuale del progetto) “conferimento” (dei rispettivi rami aziendali idrici locali) in RASF, in cambio di nuove azioni di RASF stessa, da attribuire alle medesime 5 società conferenti (in aggiunta a quelle da esse già detenute).

Il progetto comporta che sia RASF, in futuro, a finanziare una ingente mole di nuovi realizzandi investimenti idrici in Romagna (in particolare nei due territori di Forlì-Cesena e Ravenna), attingendo all’enorme liquidità di cui disporrebbe se - una volta ricevuta in conferimento la proprietà dei numerosi ed ingenti beni idrici attualmente di proprietà delle 5 società idriche locali - potesse ottenere, dal gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), un canone di affitto anche per l’uso, da parte del medesimo gestore, degli stessi beni idrici che le suddette società idriche locali ricevertero, nel lontano passato, in conferimento dai rispettivi comuni soci (sulla base di valori di stima, non di effettivi costi di acquisto) e che, viceversa, secondo le vigenti regole tariffarie ordinarie, non dovrebbero essere ammessi a remunerazione (in sostanza, per il relativo utilizzo in affitto, il gestore del servizio idrico integrato non dovrebbe pagare un canone al relativo proprietario - attualmente le società patrimoniali idriche locali, in futuro RASF - e quindi non dovrebbe “scaricare” sulle tariffe idriche all’utenza tale costo).

Come chiaramente evidenziato in altri numerosi documenti antecedenti ed analoghi al presente (ad esempio i vari “documenti unitari” degli ultimi anni), il progetto implicava due grandi “problematiche”, la cui risoluzione ne ha posticipato sempre di più, negli anni, la relativa concreta attuazione, tutt’oggi ancora incerta:

a) regolatoria-tariffaria (connessa):

- alla prevista nuova seconda remunerazione tariffaria di beni idrici di Forlì-Cesena e di Ravenna di fatto già “pagati” dalle tariffe in passato, con conseguente prevista dinamica tariffaria idrica maggiormente onerosa, per l’utenza idrica forlivese-cesenate e ravennate, nei primi 20 anni successivi all’attuazione del progetto, rispetto a quella che si avrebbe, nel medesimo periodo, nel caso di mancata attuazione del progetto stesso;

- alla garanzia che tale “svantaggio tariffario” restasse effettivamente circoscritto ai soli due suddetti territori, senza estendersi, nel tempo, anche a quello riminese;

b) societaria (connessa al previsto trasferimento in RASF, da parte delle 5 società idriche locali, di beni aventi valori tra loro molto diversi e, soprattutto, redditività e capacità di generare liquidità molto diverse), con la necessità di fissare alcune “condizioni minime di neutralità” (per il territorio riminese), per fare in modo che il progetto non risultasse “sconveniente” e penalizzante per i soci pubblici e l’utenza riminesi ed anzi, se possibile, “conveniente”.

In realtà, dagli approfondimenti svolti in seno al “coordinamento soci” di RASF (nei mesi di febbraio e marzo 2024, anche a seguito della valutazione patrimoniale, economica e finanziaria del ramo idrico di Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a. oggetto di ipotizzato conferimento, svolta da RASF in gennaio 2024) è emerso che alcune delle suddette condizioni non erano attuabili e dovevano essere modificate.

Nel mese di aprile 2024, quindi, sono state “aggiornate” le “condizioni di convenienza per il territorio riminese”, come di seguito indicato.

Sotto il profilo “tariffario”:

- a) con due distinte deliberazioni di dicembre 2021 (adottate nella prospettiva di realizzazione del progetto - e quindi di effettiva attuazione del conferimento dei rispettivi beni idrici da parte delle 5 società idriche locali a RASF, ivi previsto - formulata dai proponenti), ARERA ha approvato le tariffe idriche del quadriennio 2020-2023 relative ai territori di Forlì-Cesena e di Ravenna proposte da ATERSIR, in accordo con RASF e con il gestore Hera, in gennaio 2021, di fatto “remunerative” anche del valore dei beni idrici di proprietà delle società patrimoniali idriche provenienti dai rispettivi comuni soci (c.d. “beni ex comuni”) dei due suddetti territori e,
- b) successivamente, nell'accordare la proroga (fino al 31/12/2028) della concessione al gestore del SII (Hera s.p.a.) richiestale da ATERSIR, l'Autorità ha di fatto riconosciuto la necessità che lo schema tariffario presentato da Atersir (che prevedeva la remunerazione di tali beni idrici anche nel periodo 2024-2028) fosse confermato, perlomeno fino al 2028;
- c) la “condizione di neutralità tariffaria del progetto per il territorio riminese” (consistente nella garanzia che il progetto non avesse e non abbia un impatto sfavorevole sulle dinamiche tariffarie future per gli utenti riminesi) è già stata formalizzata da ATERSIR, con propria nota a RASF del 10/08/2023 e, quindi, di fatto, si è già verificata.

Sotto il profilo “societario”, invece:

- a) è stato confermato il fatto che i meccanismi di attribuzione delle azioni di RASF alle 5 società conferenti - che devono ancora essere puntualmente definiti - dovranno garantire l'invarianza della partecipazione azionaria complessiva a RASF da parte dei soci di ciascuno dei tre territori (Forlì-Cesena 37% circa; Ravenna 36% circa; Rimini 27% circa);
- b) l'originaria “quarta condizione di convenienza (fattibilità) societaria” che avrebbe dovuto essere preventivamente approvata dal “coordinamento soci” di RASF - consistente nel trasferimento a RASF dei beni idrici di proprietà del Comune di Rimini (attualmente concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2039) - non sarà più tale, in quanto sarà, invece, trattata, eventualmente, a latere, direttamente tra il Comune e la stessa RASF (senza l'ipotizzato trasferimento intermedio in Amir e senza il preventivo coinvolgimento-assenso del “coordinamento soci” di RASF) e sarà circoscritta ai soli beni idrici effettivamente trasferibili in quanto non demaniali¹ ed a condizione che il relativo valore di stima sia pressoché nullo;
- c) infine, nel dettaglio, dovranno verificarsi anche le seguenti restanti “tre condizioni di convenienza societaria per il territorio riminese”:
 - 1) trasferimento a RASF, insieme all'intero ramo d'azienda idrico di Amir e SIS (comprensivo dei beni idrici e del personale ad esso dedicato), anche del mutuo residuo e - ad integrale compensazione dello stesso - della palazzina ad uso uffici (con relativa area di parcheggio) attualmente concessa in locazione da Amir a RASF (sulla base del relativo valore di mercato attuale) e della liquidità

eventualmente necessaria a compensare integralmente il mutuo in questione, oltre che dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di efficacia dell'operazione di conferimento e fino alla data del 31/12/2039, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia Romagna (Atersir) ed Amir e SIS;

- 2) trasferimento, da parte di Amir e SIS a RASF, unitamente al proprio ramo idrico, del fondo ripristino beni di terzi (F.R.B.T.) per l'importo necessario a garantire il pagamento degli investimenti idrici già avviati alla data di trasferimento del ramo;
- 3) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir e SIS, nella propria veste di soci di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle prospetticamente ritraibili dal ramo d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di extra "dividendi esclusivi" annui.

La formale approvazione delle suddette residue tre "condizioni - aggiornate - di convenienza (societaria) per il territorio riminese", da parte del "coordinamento soci" di RASF non è però finora avvenuta, in quanto l'attuazione dell'operazione si è, purtroppo, nuovamente "fermata", nella primavera 2024, a seguito dell'emersione di una criticità ben più importante (c.d. "criticità tariffaria di lungo periodo"), a cui i soci hanno cercato di porre rimedio, anche interloquendo con ATERSIR: il fatto che, a fronte di beni idrici (di proprietà delle società patrimoniali idriche degli altri due territori diversi da quello riminese - RA e FC) che hanno un periodo di ammortamento molto lungo (fino al 2052), le autorità di regolazione del settore idrico (ARERA ed ATERSIR), con l'approvazione dei criteri di determinazione delle prossime tariffe idriche fino all'anno 2028, hanno finora implicitamente garantito il riconoscimento tariffario di tali ammortamenti per un periodo enormemente più breve (formalmente solo fino al 31/12/2023, sostanzialmente fino al 31/12/2028). Per verificare la possibilità di garantire la "remunerazione tariffaria" di tali beni fino al 2052, nell'estate 2024 ATERSIR ha avviato uno specifico approfondimento giuridico, con l'ausilio di un esperto della materia (prof. Eugenio Bruti Liberati), che, in data 25/09/2024, ha reso uno specifico parere legale in cui, in sintesi, ha ritenuto che:

- ARERA abbia implicitamente approvato il canone per l'ammortamento dei beni idrici in questione per il periodo regolatorio 2020-2023 e, sostanzialmente, anche per il successivo periodo 2024-2028;
- per ottenere l'estensione del canone oltre tale periodo, Atersir sia tenuta a ripresentarlo all'interno del Piano Tariffario per tutti i successivi periodi regolatori;
- pur non essendoci certezza della futura conferma del suddetto canone in tariffa, allo stato attuale non sussistano elementi oggettivi che inducano ARERA a modificare la propria precedente decisione;
- Atersir possa dunque impegnarsi, nei confronti delle tre società patrimoniali coinvolte (Ravenna Holding s.p.a., TEAM s.p.a. ed Unica Reti s.p.a.), nelle rispettive convenzioni attualmente vigenti, a proporre l'inserimento in tariffa del canone in esame e a prevederlo negli atti di gara per la scelta del nuovo gestore del S.I.I. (con l'espressa precisazione, indicata nel parere, che "Tale impegno potrà comunque essere condizionato risolutamente all'eventuale mancata approvazione della proposta tariffaria da parte dell'Autorità: in questo modo, infatti, l'impegno dell'Agenzia sarà immediatamente operativo, ma verrà meno nel caso in cui l'ARERA decidesse di non approvare il nuovo Piano Tariffario").

Sulla base dell'incarico ricevuto, l'esperto sopra indicato sta ora assistendo ATERSIR anche nella predisposizione, entro il 31/12/2024, degli atti necessari per la formale assunzione dell'impegno sopra prospettato ed il conseguente superamento della suddetta "criticità tariffaria di lungo periodo".

Per quanto riguarda i possibili previsti sviluppi del progetto nell'imminente futuro (2025-2027), si rimanda a quanto previsto nel "p.d.r.p. 2024", precisamente nei paragrafi dedicati ad Amir SIS e a RASF.

Non erano state previste azioni di razionalizzazione per le seguenti società, partecipate dal Comune di Cattolica:

- 1) Geat Srl
- 2) Start Romagna Spa
- 3) Lepida Scpa
- 4) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – PMR Srl
- 5) Agenzia Mobilità Romagnola – AMR Srl
- 6) Aeradria Spa
- 7) Uni.Rimini Spa

E' confermato anche il mantenimento della partecipazione indiretta in Plurima Spa e Acqua Ingegneria S.r.l. da parte di Romagna Acque Spa Società delle Fonti.

Il Dirigente Settore 1
dott.ssa Claudia Rufer
(documento firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005)

Allegate:
Scheda B01) Romagna Acque Spa Società delle Fonti ;
Scheda B02) Amir Spa ;
Scheda B03) SIS Spa ;



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE

PER LA

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

da approvarsi entro il 31/12/2024

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	00337870406
Denominazione	ROMAGNA ACQUE – SOC. DELLE FONTI S.p.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Interventi di razionalizzazione della società non avviati
Interventi di razionalizzazione previsti	Incorporazione del ramo idrico locale, conferito da Amir Spa e SIS Spa
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	Criticità tariffaria di lungo periodo emerse in relazione al fatto che, a fronte di beni idrici (di proprietà delle società patrimoniali idriche degli altri due territori diversi da quello riminese - RA e FC) che hanno un periodo di ammortamento molto lungo (fino al 2052), le autorità di regolazione del settore idrico (ARERA ed ATERSIR), con l'approvazione dei criteri di determinazione delle prossime tariffe idriche fino all'anno 2028, hanno finora implicitamente garantito il riconoscimento tariffario di tali ammortamenti per un periodo enormemente più breve (formalmente solo fino al 31/12/2023, sostanzialmente fino al 31/12/2028), mentre occorre verificare la possibilità di garantire la "remunerazione tariffaria" di tali beni fino al 2052
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Ulteriori informazioni*	Ulteriori studi e verifiche propedeutiche all'operazione complessiva di realizzazione della Società patrimoniale idrica unica della Romagna

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	82006370405
Denominazione	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI (S.I.S.) S.p.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Criticità tariffaria di lungo periodo emerse in relazione al fatto che, a fronte di beni idrici (di proprietà delle società patrimoniali idriche degli altri due territori diversi da quello riminese - RA e FC) che hanno un periodo di ammortamento molto lungo (fino al 2052), le autorità di regolazione del settore idrico (ARERA ed ATERSIR), con l'approvazione dei criteri di determinazione delle prossime tariffe idriche fino all'anno 2028, hanno finora implicitamente garantito il riconoscimento tariffario di tali ammortamenti per un periodo enormemente più breve (formalmente solo fino al 31/12/2023, sostanzialmente fino al 31/12/2028), mentre occorre verificare la possibilità di garantire la "remunerazione tariffaria" di tali beni fino al 2052
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni*	In svolgimento ulteriori studi e verifiche propedeutiche all'operazione complessiva di realizzazione della Società patrimoniale idrica unica della Romagna

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02349350401
Denominazione	AMIR S.P.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Criticità tariffaria di lungo periodo emerse in relazione al fatto che, a fronte di beni idrici (di proprietà delle società patrimoniali idriche degli altri due territori diversi da quello riminese - RA e FC) che hanno un periodo di ammortamento molto lungo (fino al 2052), le autorità di regolazione del settore idrico (ARERA ed ATERSIR), con l'approvazione dei criteri di determinazione delle prossime tariffe idriche fino all'anno 2028, hanno finora implicitamente garantito il riconoscimento tariffario di tali ammortamenti per un periodo enormemente più breve (formalmente solo fino al 31/12/2023, sostanzialmente fino al 31/12/2028), mentre occorre verificare la possibilità di garantire la "remunerazione tariffaria" di tali beni fino al 2052
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni*	In svolgimento ulteriori studi e verifiche propedeutiche all'operazione complessiva di realizzazione della Società patrimoniale idrica unica della Romagna

*Campo testuale con compilazione facoltativa.